

SETTORE

DICHIARAZIONI

L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ / INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DI UNO STUDIO ASSOCIATO

RIFERIMENTI

- **Art. 3, comma 3, DPR n. 322/98**
- **Risposta interpello Agenzia Entrate 13.4.2021, n. 245**

IN SINTESI

Uno studio associato composto da avvocati (in prevalenza) e commercialisti, che si avvale di una società di servizi controllata interamente dai commercialisti, può trasmettere le dichiarazioni in via telematica, ma non può apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni o trasmettere quelle vistate.

Gli stessi commercialisti abilitati all'apposizione del visto di conformità "non possono ricorrere ai servizi" dello studio associato nelle attività connesse al rilascio del visto in quanto "non hanno il controllo" dell'associazione .

Le predette attività potranno essere poste in essere dalla società di servizi in quanto controllata dagli stessi commercialisti.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO*fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come disposto dall'art. 3, comma 3, DPR n. 322/98, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica, si considerano **soggetti incaricati** della trasmissione delle stesse:

- a) gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, in possesso di laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 241/97, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- d) i CAF imprese, lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli altri incaricati individuati con apposito Decreto Ministeriale, ossia in particolare:
 - le associazioni e società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui **almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti di cui alle citate lett. a) e b)**;
 - le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati al citato art. 3, comma 3, lett. a) e b);
 - i soggetti "che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale";
 - le società tra professionisti (Stp) di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011;
 - le "associazioni tra avvocati" e le "società tra avvocati" di cui agli artt. 4 e 4-bis, Legge n. 247/2012.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/97 i **soggetti di cui alle citate lett. a) e b)** possono **rilasciare il visto di conformità** delle dichiarazioni dagli stessi predisposte sotto il diretto controllo e la propria responsabilità.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 13.4.2021 n. 245 ha precisato che uno studio associato composto da avvocati e commercialisti, nel quale gli avvocati sono "in prevalenza", **può trasmettere le dichiarazioni in via telematica**, ma **non può apporre il visto di conformità** sulle dichiarazioni o **trasmettere quelle vistate**.

STUDIO ASSOCIATO: INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ

Il caso affrontato dall'Agenzia nella citata Risposta n. 245, riguarda un'associazione composta da 70 avvocati e 33 commercialisti iscritti ai rispettivi Albi professionali che si avvale per la trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

A seguito del riconoscimento della possibilità di richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni alle associazioni multidisciplinari tra avvocati, l'associazione ritiene che ciò debba essere riconosciuto anche alle associazioni professionali tra avvocati e commercialisti costituite ai sensi della Legge n. 1815/39, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da avvocati.

La stessa associazione ha chiesto quindi all'Agenzia di confermare la possibilità:

- da parte della stessa di richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni;
- da parte dei commercialisti che partecipano alla stessa di utilizzare la partita IVA e l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni dell'associazione "*al fine di abilitarsi al rilascio del visto*".

LA SOLUZIONE DELL'AGENZIA

Nella citata Risposta l'Agenzia rammenta innanzitutto che il professionista:

- abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- che intende apporre il visto di conformità;

deve presentare preventivamente alla competente DRE una specifica comunicazione allegando tra l'altro una copia della polizza assicurativa.

Per poter apporre il visto di conformità:

- il professionista deve essere in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Qualora il professionista eserciti l'attività:
 - nell'ambito di un'associazione professionale in cui almeno la metà degli associati è costituita da soggetti ex art. 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98, lo stesso può presentare la comunicazione se i requisiti del possesso della partita IVA e dell'abilitazione telematica sussistono in capo all'associazione professionale;
 - avvalendosi di una società di servizi di cui detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, lo stesso può presentare la comunicazione se il requisito del possesso dell'abilitazione telematica sussiste in capo alla società, fermo restando che il professionista deve essere titolare di una propria partita IVA;
- è necessario che le scritture contabili siano tenute e la dichiarazione sia predisposta dal soggetto che appone il visto. Come disposto dall'art. 23, DM n. 164/99, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato:
 - anche quando tenute e predisposte:
 - direttamente dal contribuente;
 - da una società di servizi "controllata" da uno o più professionisti abilitati (maggioranza assoluta del capitale sociale);
 - a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e responsabilità dello stesso.

Alla luce di quanto sopra l'Agenzia specifica che:

- lo **studio associato può richiedere l'abilitazione all'invio telematico** delle dichiarazioni, **a prescindere dalla composizione sociale**;
- lo **studio associato non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni viste**, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati al citato art. 3, comma 3, lett. a) e b);
- i commercialisti associati possono non chiedere una propria partita IVA ed utilizzare quella dell'associazione per l'esercizio della professione ma, nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vista), non possono ricorrere ai servizi dell'associazione, "*visto che non hanno il controllo della stessa*". Diversamente, possono utilizzare la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi;
- relativamente alla possibilità per gli associati di utilizzare la polizza assicurativa dell'associazione professionale, come già chiarito nella Circolare 25.9.2014, n. 28/E, il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio, a condizione che la stessa preveda un'autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti;
- il professionista che sia avvale di una società di servizi può, come chiarito nella citata Circolare n. 28/E, utilizzare la polizza assicurativa della società, a condizione che nella stessa siano indicate le relative generalità.

■